



----- REPUBBLICA ITALIANA -----

----- COMUNE DI RHO -----

----- (Provincia di Milano) -----

REPERTORIO N. 109 -----

CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI IGIENE URBANA. -----

DITTA: A.Se.R. S.p.A. -----

C.F.: 04626760963 -----

COMUNE DI RHO - C.F. 00893240150 -----

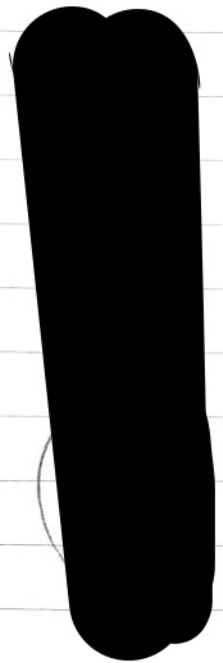
REGISTRAZIONE FISCALE - D.P.R. 26.10.1972 N. 634
art. 5 alleg. A e successive modifiche. -----

----- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -----

L'anno duemilacinque, addi' VENTITRE del
mese di NOVEMBRE nella residenza municipale
di Rho. -----

Avanti a me Dr. GIOVANNI SAGARIA Segretario
Generale autorizzato a rogare gli atti nella forma
pubblica amministrativa nell'interesse del Comune
ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. C) del
D.Lgs. n.267/2000, si sono costituiti: -----

- da una parte il Dr. Arch. MASSIMO ZAPPA, nato a
Rho (Mi) il 08/11/1953, Direttore Area Servizi
per la qualità urbana, il quale agisce in
esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 423 del 17/11/2004, nonché ai sensi



dell'art. 91 del vigente Statuto di questo Comune; -----

- dall'altra il Sig. RESTELLI CARLO, nato a Milano (MI) il 19/10/1947, in qualità di Amministratore Delegato della ditta A.Se.R. S.p.A. con sede in Rho (Mi) Via Madonna, 63. -----

Della identità e piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. -----

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso. -----

----- P R E M E S S O C H E : -----

- Il Comune di Rho assunse con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 15/7/2004 la decisione di gestire i servizi ambientali tramite società di capitale a prevalente capitale pubblico, ai sensi dell'art. 113, comma 1° lett. E) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 14 comma 5 lett. B) del D.L. 30/9/2003 n. 269 convertito nella legge 24/11/2003 n. 236; -----
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 16/07/2004 è stato disposto di espletare una Selezione Pubblica mediante appalto concorso ai

sensi dell'art. 6 comma I lett. C) e dell'art. 23 comma I lett. B) del D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995 e s.m.i per l'individuazione del partner societario, da affiancare all'Amministrazione Comunale nella costituenda S.p.A. a prevalente capitale pubblico, per la conduzione dei servizi ambientali, così come indicato nello Statuto Societario (art. 4 - Oggetto Sociale); -----

- La Giunta Comunale con deliberazione n. 422 del 17/11/2004, a seguito di esperimento di Selezione Pubblica mediante appalto concorso ai sensi dell'art. 6 comma I lett. C) e dell'art. 23 comma I lett. B) del D.Lgs. n. 157 del 17/3/1995 e s.m.i., ha individuato nella ditta MANUTENCOOP S.c.r.l. sita in via Poli n. 4, a Zola Predosa (BO) il partner societario; -----
- Con atto a rogito della Dr.ssa Teresa Palumbo, notaio in Rho, rep. n. 45534/8264 del 3/12/2004, è stata costituita la Società A.Se.R. S.p.A. (Azienda Servizi del Rhodense) iscritta al Registro delle Società con n. di P. I.V.A. 04626760963 in data 3/12/2004; -----
- L'art. 4 dello Statuto societario annovera, tra gli scopi della Società, la gestione dei servizi

di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse, quali: -----

servizi di nettezza urbana, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico, innaffiamento, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade e cassonetti, sgombero neve, pulizie e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private; servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e speciali pericolosi, noleggio attrezzature per rifiuti in genere, bonifica e risanamenti siti, nonché ogni altro servizio di interesse per il Comune; -----

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 17/11/2004 esecutiva a norma di legge, è stata approvata la bozza di convenzione disciplinante i rapporti tra il Comune di Rho e la costituita Società A.Se.R. S.p.A., stipulata in data 23/12/2004 con la quale il Comune ha programmato la gestione dei servizi di cui all'art. 4 dello Statuto Societario; -----
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 462 del 17/12/2004 esecutiva, è stata approvata la perizia finanziaria per l'anno 2005, avente ad



oggetto lo svolgimento dei servizi di Igiene Urbana e di altri servizi accessori ed integrativi così come descritto nella relazione tecnica già allegato "A" della deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 16/7/2004, e successive determinazioni per l'impegno di spesa nr. 56 del 19/5/2005 e n. 67 del 27/6/2005; ----

- la ditta A.Se.R. S.p.A. non ha provveduto ad effettuare il deposito di cui all'art. 21 della convenzione del 23/12/2004, in quanto trattasi di Società posseduta dal Comune di Rho in percentuale pari al 67% e pertanto la cauzione è implicitamente contenuta nelle somme da liquidarsi, che la stessa Società richiede al Comune quale corrispettivo per il servizio reso. -----
- la costituita Società per Azioni A.Se.R. ha provveduto alla stipula di apposta assicurazione per RCT con massimale unico di € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00) mediante polizza RCT n. 70010 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. in data 27/4/2005; -----
- ai sensi del D.P.R. 252/98 in data 27/10/2005 è stata inoltrata alla Prefettura di Milano, la richiesta d'informazioni riguardo alla

sussistenza di procedimenti o provvedimenti conseguenti alla applicazione della misure preventive di cui alla legge 575/1965; nelle more del perfezionamento di tale informativa si conviene di procedere alla stipula del presente contratto fatte salve le condizioni di cui all'art. 11 c. 2 del D.P.R. 252/98; -----

- la costituita S.p.A. risulta in regola con gli obblighi di cui alla legge 468/199 come da autocertificazione prodotta in data 15/11/2005;
- le parti con il presente atto, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante, formale e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: -----

ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO.

L'oggetto dell'affidamento è "la gestione del servizio pubblico di igiene urbana e di altri servizi accessori ed integrativi" come descritto nella Relazione Tecnica già allegato A della Deliberazione della Giunta Comunale n. 298 del 16/7/2004 esecutiva a norma di legge, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, da espletare nel territorio comunale di Rho; -----

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO -----

La ditta A.Se.R. S.p.A. subentra al Comune di Rho nella gestione dei servizi oggetto del presente contratto con decorrenza dal 1/1/2005 e fino al 31/12/2050. -----

ART. 3 - CORRISPETTIVI DI APPALTO -----

Per l'espletamento dei servizi e delle prestazioni previsti nel presente contratto ed oggetto della perizia finanziaria di cui alla premessa, la Società affidataria verrà compensata, relativamente al periodo 1/1/2005 - 31/12/2005 con un corrispettivo forfettariamente determinato in complessivi € 5.971.064,00= oltre IVA nella misura di legge. -----

ART. 4 - CLAUSOLA REVISIONALE -----

I corrispettivi economici previsti nel presente contratto, sono assoggettati alla revisione periodica dei prezzi. Detta revisione si determina sulla base di: -----

60% Costo del lavoro in riferimento al CCNL di categoria; -----

20% sui prezzi dei carburanti; -----

20% sulla base degli indici ISTAT al consumo delle famiglie operai ed impiegati; -----

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO -----

I corrispettivi verranno erogati dall'Amministrazione Comunale in rate mensili posticipate uguali previa presentazione delle relative fatture. -----

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI ----

I servizi pubblici locali di cui al presente contratto potranno essere gestiti dalla Società avvalendosi anche delle prestazioni imprenditoriali dei soci partners e/o anche di terzi nel rispetto delle vigenti norme e delle norme contenute nella convenzione del 23/12/2004 in base a criteri e finalità di economicità ed efficienza gestionale comunque nel rispetto delle seguenti modalità. -----

6.1 - ORARIO -----

Tutti gli orari per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere segnalati all'Amministrazione Comunale anche nel corso di successive variazioni e da questa accettati, o eventualmente modificati per particolari esigenze di traffico, o di inquinamento acustico notturno. Detti orari dovranno garantire una idonea efficienza del



servizio ed un valido livello di produttività con riferimento diretto al tipo di organizzazione in atto. In caso di festività consecutive, il servizio deve essere reso in almeno una delle giornate festive. -----

6.2 MEZZI ED ATTREZZATURE -----

La Società affidataria si obbligherà a fornire ed utilizzare, tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi ed i beni mobili necessari al corretto espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento. La Società è responsabile del loro perfetto funzionamento e della loro rispondenza all'uso cui sono destinati. Il Comune ha la facoltà di provvedere in qualsiasi momento alla revisione di tutto il materiale per accertarne l'idonea e regolare funzionalità. Durante l'espletamento del servizio l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il potenziamento dei servizi di istituto. In tal caso le parti concorderanno tutte le modalità gestionali ed economiche. -----

6.3 PERSONALE -----

Le parti nel dichiarare di essere a conoscenza che i Servizi di Igiene Urbana della Città di Rho, sono attualmente gestite da Azienda provata con contratto in scadenza al 31/12/2004, convengono,



nel rispetto del C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - di categoria (FISE-ASSOAMBIENTE) che il personale in forza alla data del 30 giugno 2004, risultante dai libri paga e matricola della predetta Azienda privata, ad oggi affidataria dei suddetti servizi, sarà mantenuto in servizio, ai sensi e con le modalità previste nel vigente C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - di settore, presso la Società affidataria e/o il Partner Privato ed allo stesso sarà garantito il medesimo inquadramento economico e normativo. -----

In ogni caso nessun onere di natura retributiva ivi compreso il T.F.R., normativo o previdenziale, potrà gravare sulla Società A.Se.R. S.p.A. relativamente ai rapporti di lavoro pregressi. ---

A tal fine, in relazione alle suddette assunzioni, le parti concordano per l'inapplicabilità della norme di cui alla previsione dell'art. 2112 del Codice Civile. -----

A tal scopo la Società affidataria dovrà, prima dell'assunzione del personale, fornirsi di dichiarazione liberatoria, dei singoli lavoratori, da sottoscrivere, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, presso il

competente U.P.L.M.O. - Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione - a norma di legge. -----

Al personale impiegato nei servizi, dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro. Tutto il personale deve tenere un contegno corretto nei confronti degli utenti e dei gestori delle attività pubbliche e private. Tutto il personale dipendente dovrà, in servizio, essere vestito in modo uniforme e calzato decorosamente, indossando gli abiti da lavoro previsti dagli accordi relativi, ed avendo bene in vista una tessera con foto e nominativo per la propria identificazione. La Società affidataria del servizio avrà l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, tutte le disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che fossero emanati durante il corso

del contratto, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali specie quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi d'appalto. Nei casi di infrazione la Società affidataria sarà, comunque, responsabile sempre dell'operato dei propri dipendenti. -----

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la Società dovrà esibire specifica dichiarazione degli Istituti Assicurativi e Previdenziali dalla quale risulti che la stessa è in perfetta regola con i pagamenti dei relativi contributi; è facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere, in ogni momento, a trattenere dai compensi relativi agli affidamenti dei servizi, l'importo dei contributi assicurativi e previdenziali che dovessero eventualmente risultare arretrati o non regolarizzati, provvedendo direttamente al versamento delle somme medesime. -----

La ditta è tenuta a garantire la liquidazione al personale dipendente nel momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro. -----



6.4 ORGANIZZAZIONE -----

La Società affidataria curerà a sue spese l'organizzazione di tutti i servizi oggetto del presente contratto. -----

6.5 RAPPORTI CON IL COMUNE -----

La Società A.Se.R. S.p.A. dovrà attenersi a tutte le norme regolamentari ed alle ordinanze comunali emanate. -----

Il Sindaco potrà in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti di difesa della salute pubblica, emanare norme particolari relative al modo di espletamento del servizio. Quanto sopra fatti salvi i diritti della Società affidataria del servizio. -----

6.6 INFORMAZIONI AGLI UTENTI E VIGILANZA -----

La Società ed il Comune congiuntamente attiveranno, ciascuna per le proprie competenze, opportuni interventi al fine di portare a conoscenza degli utenti informazioni utili per una corretta utilizzazione dei servizi resi. -----

6.7 DENUNCIA DEGLI INCONVENIENTI -----

La Società affidataria avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente, sia all'Amministrazione Comunale sia agli uffici competenti della stessa, gli inconvenienti e gli

impedimenti che influiscono sul regolare svolgimento dei servizi affidati e gli eventuali danni conseguenti alla mancata effettuazione degli stessi. -----

6.8 VIGILANZA - INADEMPIENZE - SANZIONI -----

La vigilanza sui servizi compete al Comune tramite gli uffici che verranno designati dall'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento, con la più ampia facoltà, nei modi ritenuti più idonei, a sue totali spese e comunque in contraddittorio, con un responsabile della Società, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, di igiene e sanità, di polizia urbana, di circolazione e traffico, di igiene urbana. -----

L'Amministrazione Comunale potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio l'ispezione sugli automezzi e attrezzature, ecc. e su quant'altro fa parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente contratto, nonché di tutte quelle

altre norme conseguenti vigenti o emendate in materia. -----

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere all'Amministrazione Comunale, saranno poste a carico della Società affidataria del servizio tutte le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per ispezioni, controlli e perizie necessarie. L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente contratto; ogni responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico della Società affidataria. Qualora la Società non provvederà alla regolare esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato ovvero, non adempirà in maniera puntuale e compiuta agli obblighi assunti, l'Amministrazione Comunale, accertata l'infrazione, comunicherà alla Società affidataria di porvi urgente rimedio entro un limite di tempo congruo; qualora la Società affidataria non provveda, l'Amministrazione Comunale potrà applicare penali variabili da un

minimo di € 100,00= (cento) ad un massimo di € 5.000,00= (cinquemila). In caso di recidiva nel termine di un mese le penalità saranno raddoppiate. L'importo delle eventuali penali verrà detratto, senza alcuna formalità, dai compensi previsti per l'espletamento dei servizi suddetti. Le penali sono applicate con provvedimento del Sindaco da notificare alla impresa mediante comunicazione scritta. -----

Il Comune comunque si riserva il diritto di intervenire in sostituzione ed in danno della Società affidataria inadempiente, laddove la situazione comportasse situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e venisse accertata l'incapacità di pronto intervento da parte della stessa Società affidataria. In tal caso il Comune, senza bisogno di formalità alcuna, potrà far eseguire i lavori servendosi, ove lo ritenga opportuno, anche del personale, del materiale e dei mezzi d'opera della società. -----

ART. 7 RESPONSABILITA' -----

La gestione dei servizi oggetto del presente contratto verrà effettuata dalla Società affidataria a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale



ed organizzazione propri. Resta inteso che la Società affidataria dei servizi in ogni caso, è obbligata a tenere sollevata e indenne l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente contratto, sollevando con ciò l'Amministrazione comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione in via giudiziale e stragiudiziale da chicchessia intrapresa. -----

La Società affidataria dei servizi, inoltre, risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per la durata del presente contratto, sollevando l'Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. -----

La Società affidataria dei servizi, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente contratto, ha l'obbligo di far osservare al proprio personale tutte

le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'affidamento dei servizi comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali con particolare riferimento ai regolamenti di igiene e polizia locale. ----

ART. 8 RISOLUZIONE -----

Il presente contratto si considererà risolto di diritto, senza intervento del magistrato, ove intervenga: -----

a) fallimento, concordato preventivo, stato di amministrazione controllata o liquidazione della A.Se.R. S.p.A.; -----

b) revoca dell'affidamento dei servizi da parte del Comune per gravi e reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società affidataria, tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità; -----

c) la dichiarata decadenza della convenzione datata 23/12/2004; -----

ART. 9 CONTROVERSIE -----

Qualunque controversia verrà devoluta ad un Arbitro o ad un Collegio Arbitrale di cui all'art.

19 della su menzionata convenzione firmata in data
23/12/2004; -----

ART. 10 DOMICILIO -----

Agli effetti dell'adempimento degli oneri di gestione e per ogni effetto di legge, la Società A.Se.R. S.p.A. elegge domicilio legale presso il Comune di Rho, in piazza Visconti n. 24, presso il quale il Comune effettuerà eventuali comunicazioni o disposizioni, previa trasmissione a mezzo raccomandata postale all'Amministratore Delegato. -----

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI -----

La società si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente contratto. -----

L'Amministrazione Comunale notificherà alla Società tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale. Tutti gli atti e documenti menzionati nel presente contratto, ed in particolare la Relazione Tecnica approvata dalla Giunta Comunale del Comune di Rho con deliberazione n. 298 del 16/7/2004, immediatamente esecutiva e la convenzione del 23/12/2004 sono

dalle parti dichiarate ben conosciute e considerate parti integranti e formali del presente atto. -----

Per quanto non previsto nel presente contratto, si intendono richiamate le disposizioni di legge e Regolamenti vigenti in materia nonché le norme stabilite nel Regolamento Comunale per i Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili vigente al momento della sua applicazione, della citata Relazione Tecnica e della convenzione regolante i rapporti con la Società affidataria. -----

ART. 12 PIANO DELLA SICUREZZA -----

Il piano di sicurezza previsto dall'art. 31 della legge 11/2/1994 e s.m.i., è allegato al presente atto. -----

ART. 13 CESSIONE DEI CREDITI E/O DEL CONTRATTO -----

E' vietata ai sensi dell'art. 22 legge 12/7/1991 n. 203 di conversione del D.L. 152/91, la cessione del presente contratto. Inoltre sono vietate qualunque cessione di credito e qualunque procura non riconosciuta (art. 339 Legge 2248 del 1865 all. f). -----



ART. 14 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI -----

Il Comune di Rho, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, informa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

ART. 15 - DICHIARAZIONE FISCALE -----

Le parti dichiarano ai fini fiscali il valore annuale del presente atto in € 5.971.064,00= oltre IVA nella misura di legge. -----

ART. 16 SPESE CONTRATTUALI -----

Le spese del presente atto e dipendenti, nessuna esclusa ed eccettuata, salva ogni contraria disposizione di legge, sono a totale carico della Società che invoca la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/1986, trattandosi di negozio soggetto ad IVA. -----

ART. 17 ALLEGATI -----

Viene dato atto che per espressa richiesta fatta dalle parti al Segretario Generale, gli atti di seguito elencati non sono allegati al presente contratto, bensì vengono depositati presso l'ufficio contratti del Comune di Rho: -----

- all. A - relazione tecnica; -----

- all. B - deliberazione di G.C. n. 129 del 6/4/2005 riguardante l'approvazione della perizia finanziaria anno 2005; -----
- all. C - Convenzione per la gestione dei servizi ambientali del 23/12/2004 -----
- all. D - piano della sicurezza; -----

Il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, è costituito da 22 pagine. -----

Letto, confermato e sottoscritto. -----

p. il COMUNE DI RHO - IL DIRETTORE AREA SERVIZI
PER LA QUALITA' URBANA -----

Dr. Arch. Massimo Zappa

p. A.Se.R. S.p.A. - L'AMMINISTRATORE DELEGATO ----

A.S.E.R. S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Carlo RESTELLI

IL SEGRETARIO GENERALE -----

Dott. Giovanni Sagaria



Registrato a RHO il 13-12-2005
al N. 2860 Serie 1
Autoliquidazione Euro 168,504 per INVIM.
di cui Euro 03588 Azienda Cab 20500